

STATUTO 2020

SQUADRA VOLONTARI A.I.B. BADIA CALAVENA
ODV



Fm. Moller

ARTICOLO 1 DENOMINAZIONE E SEDE.

È costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato: "Squadra Volontari A.I.B. Badia Calavena ODV" che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale. L'organizzazione ha sede legale in Piazza Mercato n.1 nel comune di Badia Calavena (VR). Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ARTICOLO 2 STATUTO.

L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ARTICOLO 3 EFFICACIA DELLO STATUTO.

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ARTICOLO 4 INTERPRETAZIONE DELLO STATUTO.

Lo statuto è interpretato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ARTICOLO 5 FINALITÀ E ATTIVITÀ.

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, sono:

1. Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
2. Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
3. Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
4. Protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni.

Mediante la realizzazione delle seguenti azioni:

- A. Salvaguardia della vita e del soccorso delle persone nell'ambito delle attività di protezione civile;
- B. Interventi sulla base dei piani comunali, provinciali, regionali e nazionali di protezione civile in caso di emergenze, maxi emergenze, emergenze non convenzionali e calamità, soccorso tecnico (secondo

le proprie competenze), assistenza umanitaria, interventi in collaborazione con la Colonna Mobile della Regione Veneto e/o altre strutture del Dipartimento Nazionale della Protezione, supporto logistico nelle operazioni di soccorso sanitario e/o ricerca dispersi anche con la stipula di convenzioni e/o collaborazioni ad hoc con Enti o Strutture pubbliche o private;

- C. Attività di promozione della cultura di protezione civile;
- D. Attività di assistenza organizzativa e operativa a manifestazioni di massa, sportive e culturali, religiose e simili;
- E. Promozione ed organizzazione di seminari, convegni e corsi di formazione in tema di Volontariato, Protezione Civile, Soccorso Sanitario, Rischio Idro-geologico, tutela dell'ambiente, tutela del patrimonio e del paesaggio;
- F. Attività di prevenzione, spegnimento e bonifica di incendi boschivi in collaborazione con il Servizio Forestale Regionale, mantenendo inoltre la preparazione con esercitazioni e corsi.
- G. Condivisione di materiali, mezzi e attrezzature (acquisite tramite acquisto o donazione) con altri Enti, Strutture o Associazioni che interagiscono e collaborano per le finalità del presente statuto;
- H. Collaborazione con Enti e Aziende pubbliche o private per la progettazione, sperimentazione e miglioramento di attrezzature per il soccorso e il salvataggio;
- I. Promozione dello sviluppo del volontariato e dell'associazionismo, nonché collaborazione con altre Associazioni di Volontariato esistenti;
- J. Altre attività non specificamente menzionate in tale elenco ma comunque collegate con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali ed idonee a perseguirne il raggiungimento.

Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. L'organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del consiglio direttivo. L'organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/17.

ARTICOLO 6 AMMISSIONE.

Sono associati dell'organizzazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e che, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle. L'ammissione all'organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato e ratificata dalla Assemblea nella prima riunione utile. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. Il Consiglio Direttivo deve entro 30 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato. L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione. L'ammissione è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria di soci temporanei. La quota sociale, se prevista, è intransmissibile e non rivalutabile.

ARTICOLO 7 DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI.

Gli associati dell'organizzazione hanno il diritto di:

1. Eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
2. Essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
3. Votare in Assemblea dal momento dell'iscrizione nel libro degli associati purché in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista. Ciascun associato ha diritto a un voto;
4. Prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;

5. Prendere visione del bilancio d'esercizio, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 31;
6. Denunziare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 117/17 e s.m.i.

Gli associati dell'organizzazione hanno il dovere di:

- A. Rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- B. Svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- C. Versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

ARTICOLO 8 QUALITÀ DI VOLONTARIO.

L'associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione. All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ARTICOLO 9 PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO.

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione. L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'Organizzazione. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. È comunque ammesso ricorso al giudice ordinario. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione della quota versata.

ARTICOLO 10 ORGANI SOCIALI.

Sono organi dell'organizzazione:

1. Assemblea degli associati;
2. Consiglio direttivo;
3. Presidente;
4. Organo di controllo (facoltativo);
5. Organo di revisione (facoltativo);

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

ARTICOLO 11 L'ASSEMBLEA.

L'Assemblea è composta da tutti gli associati ed è l'organo sovrano. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente. È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'organizzazione o da chi ne fa le veci, mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo e-mail, servizio di messaggistica,

od ogni altro mezzo disponibile per portarla a conoscenza dei soci, al recapito risultante dal libro degli associati oppure mediante avviso affisso nella sede dell'organizzazione. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario. Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun associato. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti gli associati. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e o lo scioglimento dell'organizzazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ARTICOLO 12 COMPITI DELL'ASSEMBLEA.

L'Assemblea:

1. Determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
2. Approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
3. Nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
4. Nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo;
5. Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
6. Delibera sull'esclusione degli associati;
7. Delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
8. Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
9. Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
10. Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ARTICOLO 13 CONVOCAZIONE ASSEMBLEA.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio. Negli altri casi su convocazione del Presidente, anche su domanda motivata e altresì su richiesta firmata da almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario. La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente l'ordine del giorno, spedita almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno diritto di voto. È ammessa l'espressione di voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

ARTICOLO 14 ASSEMBLEA STRAORDINARIA.

L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento mentre la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ARTICOLO 15 CONSIGLIO DIRETTIVO.

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Organizzazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato. Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di membri, non inferiore a 3 e non superiore a 5, eletti dall'Assemblea tra gli associati, per la durata di anni 3 e rieleggibili per 3 mandati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti del Consiglio Direttivo viene a decadere, l'assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva. In alternativa il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva. Il sostituto rimane in carica fino allo scadere del mandato dell'intero Consiglio. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui il Consiglio Direttivo sia composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti i consiglieri. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Il Presidente dell'Organizzazione è il Presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dal medesimo al suo interno. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'Assemblea. In particolare, tra gli altri compiti:

1. Amministra l'Organizzazione;
2. Attua le deliberazioni dell'Assemblea;
3. Predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
4. Predispone tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
5. Stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
6. Cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
7. È responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt;
8. Disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati;
9. Accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ARTICOLO 16 IL PRESIDENTE.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti, a maggioranza dei presenti. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea con la maggioranza dei presenti. Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la elezione del nuovo presidente e del Consiglio Direttivo. Il presidente convoca e Presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Am. H. H. H.

ARTICOLO 17

ORGANO DI CONTROLLO.

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/17. L'organo di controllo:

1. Vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
2. Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
3. Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
4. Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ARTICOLO 18

ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI.

È nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ARTICOLO 19

RISORSE ECONOMICHE.

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

1. Quote associative;
2. Contributi pubblici e privati;
3. Contributi dell'Unione Europea e di Organismi Internazionali;
4. Donazioni e lasciti testamentari;
5. Rendite patrimoniali;
6. Attività di raccolta fondi;
7. Entrate e/o rimborsi da convenzioni;
8. Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento (per es. feste e sottoscrizioni anche a premi);
9. Ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017;
10. Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio, previste fino all'operatività del Registro unico nazionale del terzo settore.

ARTICOLO 20

I BENI.

I beni dell'Organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Organizzazione, e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Organizzazione e può essere consultato dagli associati.

ARTICOLO 21

DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI E OBBLIGO DI UTILIZZO DEL PATRIMONIO.

L'Organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ARTICOLO 22 BILANCIO.

Il bilancio di esercizio dell'Organizzazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e conservazione. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ARTICOLO 23 BILANCIO SOCIALE.

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/17, l'organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ARTICOLO 24 CONVENZIONI.

Le convenzioni tra l'Organizzazione di Volontariato e le Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Organizzazione, quale suo Legale Rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Organizzazione.

ARTICOLO 25 PERSONALE RETRIBUITO.

L'Organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

ARTICOLO 26 RESPONSABILITÀ ED ASSICURAZIONE DEGLI ADERENTI.

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortuni e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ARTICOLO 27 RESPONSABILITÀ DELL'ORGANIZZAZIONE.

L'Organizzazione di Volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ARTICOLO 28 ASSICURAZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE.

L'Organizzazione di Volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

ARTICOLO 29
DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ARTICOLO 30
LIBRI SOCIALI.

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

1. Il libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
2. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
3. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo, e degli altri Organi Sociali;
4. Il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa ove prevista, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'organizzazione, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

ARTICOLO 31
DISPOSIZIONI FINALI.

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia di volontariato ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ARTICOLO 32
NORMA TRANSITORIA.

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo. A decorrere del termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Holter
Lu



Gruppo di PROTEZIONE CIVILE
"SQUADRA VOLONTARI A.I.B. – BADIA CALAVENA"
PROVINCIA DI VERONA

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Il giorno 06, del mese di ottobre, dell'anno 2020, alle ore 20:30, presso la sede sociale dell'associazione "Squadra Volontari A.I.B. Badia Calavena", posta in Badia Calavena (VR), Piazza degli Alpini, n. 1, si è riunita l'Assemblea straordinaria dell'associazione "Squadra Volontari A.I.B. Badia Calavena", per discutere e deliberare sul sotto riportato

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione nuovo statuto.

Sono presenti personalmente o per delega scritta i seguenti soci:

Anzi Johnny, Baldo Lino, Brutti Giorgio, Carpena Fabio, Dal Dosso Alberto Gildo, Dal Forno Angela, Dalla Minca Mirco, Ferrari Matteo, Giacomuzzi Aurora, Giacomuzzi Emiliano, Giacomuzzi Luigi, Grisi Sergio, Marangoni Erika, Piccoli Alberto, Tanara Carlo, Torneri Geremia, Torneri Luciano, Truzzoli Luigino, Zandonà Nicolò, Zerbato Gabriele, Zerbato Stefano e Zocca Diego per complessivi n. 22 (ventidue) soci presenti su un totale di 30 (trenta) soci iscritti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente Sig. Ferrari Matteo.

Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione dell'Assemblea, dichiara l'Assemblea dell'associazione "Squadra Volontari A.I.B. Badia Calavena" validamente costituita. Successivamente rende edotti i presenti delle questioni poste all'ordine del giorno, chiama a fungere da Segretario il Sig. Zerbato Stefano e invita a deliberare, consentendo a ciascun socio di intervenire, sull'ordine del giorno:

1. Il Presidente spiega le motivazioni per le quali è necessario procedere alla variazione dello statuto in essere, nello specifico la Regione del Veneto, al fine di inserire l'associazione nell'albo regionale, ha emesso uno statuto tipo al quale tutte le associazioni di volontariato si devono adeguare pena il rigetto della domanda di iscrizione.

Il Presidente dà lettura del nuovo statuto analizzando man mano le modifiche apportate:

- È necessario modificare la denominazione dell'Associazione che deve contenere l'acronimo ODV, la nuova denominazione sarà "Squadra Volontari A.I.B. Badia Calavena ODV";
- Gli articoli 2, 3 e 4 vengono solamente adeguati ai nuovi riferimenti normativi;



Gruppo di PROTEZIONE CIVILE
"SQUADRA VOLONTARI A.I.B. – BADIA CALAVENA"
PROVINCIA DI VERONA

- All'articolo 5 vengono specificate in modo dettagliato le finalità e le attività
- Articolo 6, vengono specificate le modalità di ammissione dei nuovi volontari;
- Agli articoli 7, 8 e 9 sono analizzati i diritti, i doveri e tutto quanto riguarda l'associato/volontario;
- Gli articoli dal 10 al 16 contemplano gli organi sociali e tutto ciò che riguarda l'assemblea, nello specifico rispetto al precedente viene precisato quanto compete all'assemblea e quanto al consiglio direttivo;
- I restanti articoli contemplano gli aspetti economici relativi alla gestione dell'associazione.

Gli associati chiedono delucidazioni relativamente alle attività che sarà possibile svolgere, il Presidente precisa che i compiti dell'associazione rimangono sostanzialmente invariati e sono dettati dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, precisando inoltre che ogni intervento deve essere svolto solo in caso di attivazione del C.O.C. da parte del Sindaco.

Non essendoci ulteriori domande il Presidente chiede agli associati di votare per alzata di mano l'approvazione del nuovo statuto, viene approvato all'unanimità.

Il Presidente presenta una breve relazione sugli interventi svolti nei mesi scorsi in occasione dell'emergenza COVID-19 e degli eventi alluvionali che hanno interessato la città di Verona.

Il Presidente alle ore 22:00, rilevato che sono stati trattati tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e che nessuno dei presenti chiede di intervenire, dichiara chiusa l'Assemblea e sciolta la riunione, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Badia Calavena, 06 ottobre 2020

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

REG _____
SA _____
TS _____
TOTALE _____

Reg. to all' AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI VERONA2
a data del timbro a calendario
posto a lato
Atti Privati Serie 3
Liquidati e _____

6026

27/10/2016



Da: Posta Certificata Legalmail [posta-certificata@legalmail.it]
Inviato: mercoledì 21 ottobre 2020 17:48
A: studiocr@legalmail.it
Oggetto: ACCETTAZIONE: Atto costitutivo modificato
Allegati: daticert.xml

Ricevuta di accettazione

Il giorno 21/10/2020 alle ore 17:48:29 (+0200) il messaggio "Atto costitutivo modificato " proveniente da "studiocr@legalmail.it" ed indirizzato a:

dp.verona@pce.agenziaentrate.it ("posta certificata")

è stato accettato dal sistema ed inoltrato.

Identificativo messaggio: [31389652.0016A892.4BD8EEAE.6AC739D0.posta-certificata@legalmail.it](#)

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente.
La preghiamo di conservarla come attestato dell'invio del messaggio

Acceptance receipt

On 21/10/2020 at 17:48:29 (+0200) the message, "Atto costitutivo modificato ", sent by "studiocr@legalmail.it" and addressed to:

dp.verona@pce.agenziaentrate.it ("posta certificata")

was accepted by the certified email system.

Message ID: [31389652.0016A892.4BD8EEAE.6AC739D0.posta-certificata@legalmail.it](#)

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed.
Please keep it as a certificate of delivery of the message.

Ilenia Todeschini

Da: Posta Certificata Sogei [posta-certificata@pcert.sogei.it]
Inviato: mercoledì 21 ottobre 2020 17:49
A: studiocr@legalmail.it
Oggetto: CONSEGNA: Atto costitutivo modificato
Allegati: daticert.xml; postacert.eml (5,58 MB)

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 21/10/2020 alle ore 17:48:55 (+0200) il messaggio
"Atto costitutivo modificato" proveniente da "studiocr@legalmail.it"
ed indirizzato a "dp.verona@pce.agenziaentrate.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: [31389652.0016A892.4BD8EEAE.6AC739D0.posta-certificata@legalmail.it](#)